



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
LAVORO AUTONOMO A SOGGETTI ESTERNI
ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA**

*Emanato con Decreto Rettorale 1° febbraio 2023, n. 99
Entrato in vigore il 17 febbraio 2023*



Servizio Personale tecnico amministrativo
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9090-9081-9083-9084 - Email: serviziopta@uninsubria.it
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 39



INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 – Finalità del conferimento dell'incarico e presupposti.....	3
Art. 3 – Criteri di valutazione delle candidature.....	4
Art. 4 - Natura e caratteristiche della prestazione.....	4
Art. 5 – Incarichi meramente occasionali.....	5
Art. 6 - Procedura per il conferimento dell'incarico.....	5
Art. 7 – Forma degli incarichi e compensi.....	5
Art. 8 – Contratto di lavoro autonomo.....	6
Art. 9 – Pubblicità.....	6
Art. 10 – Norme transitorie e finali.....	6



Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i presupposti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni e non dipendenti dell'Università degli Studi dell'Insubria (d'ora in poi "Università"), ai sensi del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla normativa vigente per il loro conferimento da parte di pubbliche amministrazioni.
2. Rientrano in questa disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera (iscritto o meno a ordine o albo professionale) o dalla natura occasionale o temporanea della prestazione svolta, con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Gli incarichi sono individuali; sono pertanto esclusi, dall'ambito di applicazione del presente Regolamento, gli incarichi conferiti a persone giuridiche, associazioni, comitati o fondazioni.

Art. 2 – Finalità del conferimento dell'incarico e presupposti

1. L'Università può ricorrere a collaborazioni esterne solo in presenza di motivate e specifiche esigenze a carattere straordinario cui non è possibile far fronte con il personale in servizio.
2. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento sono affidati a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e in presenza di specifici presupposti.
3. Più precisamente l'Università, al manifestarsi di un'esigenza specifica e necessaria al buon andamento dell'amministrazione:
 - a. definisce l'oggetto della prestazione, la durata e il relativo compenso, finalizzati al raggiungimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo, agli obiettivi e ai progetti specifici e determinati;
 - b. accerta, in via preliminare, l'insussistenza di risorse umane idonee allo svolgimento dell'incarico mediante ricognizione interna. L'amministrazione o le strutture richiedenti devono preventivamente accertare l'impossibilità oggettiva di far fronte alla richiesta con il personale in servizio, a mezzo di avviso di ricognizione interna. Tale avviso deve contenere l'indicazione della Struttura che conferisce l'incarico, la descrizione delle attività da svolgere e della professionalità richiesta. Dovrà prevedere, inoltre, una scadenza per la presentazione della domanda di almeno 5 giorni lavorativi.
4. Gli incarichi esterni oggetto del presente Regolamento non possono essere conferiti:
 - a. a coloro che hanno un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura universitaria conferente l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18 co. 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
 - b. a soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse con l'Università;
 - c. a soggetti esterni all'Università in caso di avvenuta condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e/o per reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.;
 - d. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
5. Tali incarichi, di norma, devono trovare copertura su fondi esterni, salvo situazioni particolari adeguatamente motivate.



Art. 3 – Criteri di valutazione delle candidature

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento deve essere disposto, previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa, mediante valutazione dei titoli posseduti dai candidati seguita da un eventuale colloquio, a discrezione della Commissione.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti, dai candidati, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione.
3. I criteri di valutazione dei titoli, per i quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti, sono i seguenti:
 - a. qualificazione professionale;
 - b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
4. Nel caso di valutazione per soli titoli l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene mediante una graduatoria formatasi a seguito dell'esame comparativo dei titoli, tenuto conto della natura effettiva della prestazione, secondo i criteri di cui al comma precedente.
5. Nel caso di selezione anche mediante colloquio, oltre ai criteri di cui al comma precedente, lettere a) e b), la Commissione potrà tenere conto altresì della qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico concreto.
6. Il punteggio massimo da attribuire al colloquio è di 30 punti su un punteggio complessivo massimo di 60 punti (titoli più colloquio).
7. La o le date dell'eventuale colloquio, sono rese note con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'apposita sezione concorsi – personale esterno e/o tramite comunicazione, con avviso di ricevimento, via mail ai candidati.
8. Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate può essere derogato con affidamento diretto, unicamente nei seguenti casi:
 - a. unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, nel senso che possono essere escluse dalle procedure comparative le prestazioni in cui l'abilità o l'attività richiesta è di così specifico contenuto professionale da rendere inapplicabile la valutazione comparativa;
 - b. procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, debitamente motivato.

Art. 4 - Natura e caratteristiche della prestazione

1. La prestazione conferita ad un soggetto esterno all'Università deve essere altamente qualificata e di natura temporanea.
2. I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati né rinnovati né integrati.
3. In casi eccezionali è possibile concedere una dilazione del termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto (c.d. proroga), al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ma non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato, mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Università non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponderà un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
4. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso in presenza di malattia, infortunio e maternità, per ricominciare a decorrere al termine della causa impeditiva.
5. La dilazione del termine o la sospensione del rapporto nelle ipotesi previste, sopra descritte, sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico.
6. Le parti possono recedere, prima della scadenza del contratto, secondo le modalità previste nel contratto; in ogni caso si applicano le norme di cui agli artt. 2227 e 2228 del codice civile.



7. Nessun incarico di cui al presente Regolamento dà diritto all'assunzione presso l'Università degli studi dell'Insubria.
8. Le procedure di selezione si conformano ai seguenti principi:
 - a. adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento. L'avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on line e sul sito web dell'Ateneo, per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni naturali successivi e continui;
 - b. adozione di meccanismi, oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
 - c. garanzia delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro;
9. Le commissioni esaminatrici sono composte secondo criteri di trasparenza e imparzialità, assicurando la presenza di membri esperti nelle materie attinenti alla professionalità da ricoprire e/o nelle tecniche di selezione del personale.
10. La Commissione è composta da 3 componenti, esperti delle materie oggetto della selezione, di cui uno con il ruolo altresì di segretario verbalizzante che si occuperà della predisposizione degli appositi verbali.
11. L'esito di ogni procedura sarà pubblicato, nell'apposita sezione concorsi – personale esterno del sito web di Ateneo.

Art. 5 – Incarichi meramente occasionali

1. Per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità, non si dovrà procedere a valutazioni comparative per la scelta del collaboratore, né ad obblighi di pubblicità.
2. Il contratto per prestazioni di lavoro occasionale verrà stipulato tra il soggetto selezionato ed il Responsabile della Struttura.

Art. 6 - Procedura per il conferimento dell'incarico

1. Il provvedimento con cui si intende conferire un incarico deve contenere:
 - a. l'obiettivo al quale è preordinato l'incarico corrispondente ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale;
 - b. l'oggetto dell'incarico, con espressa indicazione delle prestazioni intellettuali, concrete e altamente qualificate che il collaboratore è chiamato a svolgere,
 - c. la particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
 - d. il periodo di riferimento e la misura del compenso che si ritiene congruo per l'incarico, nonché le modalità di erogazione;
 - e. la copertura finanziaria;
 - f. il referente dell'attività svolta dal collaboratore.

Art. 7 – Forma degli incarichi e compensi

1. Gli incarichi in oggetto sono affidati mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti. L'ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore autonomo deve essere predeterminato e congruo rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto e all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri.
2. Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione della documentazione idonea a comprovare l'attività svolta e verifica del buon esito dell'incarico al termine della collaborazione, o – se espressamente pattuito – in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico,



anche mediante relazioni periodiche o brevi note sul lavoro effettuato, sottoscritte o comunque approvate dal referente.

Art. 8 – Contratto di lavoro autonomo

1. Con provvedimento del Direttore Generale o del Responsabile di struttura, sono approvati gli atti della procedura selettiva.
2. Il rapporto di lavoro autonomo si instaura mediante la stipula di un contratto di diritto privato, da sottoscrivere prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il Direttore Generale/Responsabile di struttura.
3. Il collaboratore non potrà agire in nome e per conto dell'amministrazione a meno che non sia stato conferito potere di rappresentanza.

Art. 9 – Pubblicità

1. All'atto della stipula del contratto, i dati relativi agli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" così come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Art. 10 – Norme transitorie e finali

1. Per i contratti di cui al presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di collaboratori.
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.